COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N. 1-64
del 15 gennaio 1964
che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli artt. 2, 3, 5, 8, 60 nn. 2, 64 e 95 commi primo e secondo del Trattato ;

Vista la decisione del 2 dicembre 1963 dei Governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio di Ministri per fissare, per l'anno 1964, dei contingenti d'importazione di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato per l'anno 1964 ;

Considerato che :

— i prodotti siderurgici dei paesi e territori a commercio di Stato vengono offerti nella Comunità a prezzi di gran lunga inferiori a quelli che assicurano alle imprese della Comunità stessa un margine commerciale sufficiente nell'offrire i propri prodotti ; tale differenza di prezzo è determinata in sostanza dalle diverse condizioni in cui i prodotti vengono fabbricati nei paesi a commercio di Stato e offerti all'estero ; per conseguenza le imprese della Comunità hanno perduto parte dei propri sbocchi ancorché fronteggino la concorrenza dei paesi e territori a commercio di Stato mediante cospicui ribassi e ricorrendo all'allineamento previsto dall'art. 60 ultimo comma del Trattato ;

— tale situazione ha indotto i Governi degli Stati membri, riuniti in Consiglio di Ministri, a limitare quantitativamente con decisione 6 giugno e 15 luglio 1963 l'importazione di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato ; queste prime decisioni hanno cessato di produrre effetti il 31 dicembre 1963 ; nondimeno con decisione 2 dicembre 1963, i Governi hanno fissato nuovi contingenti d'importazione per l'anno 1964 ;

— l'esperienza ha dimostrato che una limitazione quantitativa delle importazioni non è sufficiente per ovviare alle richiamate difficoltà ; in particolare non può essere arrestata la progressiva diminuzione dei prezzi, dato che le imprese della Comunità, anche per le importazioni di prodotti contingentati, si allineano largamente sulle offerte a prezzi inferiori e in tal modo moltiplicano gli effetti deprimenti di tali importazioni sui prezzi ; gli interventi degli Stati membri nella loro politica commerciale devono perciò essere integrati da adeguate misure all'interno del mercato comune, in particolare dal divieto di allinearsi su dette importazioni ;

— un tale divieto non è previsto dal Trattato ; per gli allineamenti sulle offerte di imprese esterne alla Comunità, l'art. 60, ultimo comma del Trattato prevede soltanto la limitazione ovvero l'abolizione del diritto di allineamento nei confronti di imprese singole, e ciò unicamente in caso di abuso ; non esiste alcuna possibilità di restringere o vietare gli allineamenti nell'interesse di tutte le imprese e nel quadro della situazione generale del mercato comune ; tale lacuna può essere colmata soltanto con una decisione adottata ai sensi dell'art. 95, primo comma del Trattato ;

— istituendo tale divieto di allineamento, la Comunità adempie la missione ad essa attribuita dall'art. 2 del Trattato e che consiste nel perseguire i propri scopi in armonia con l'economia generale degli Stati membri ; al tempo stesso vengono conseguiti gli obiettivi economici e sociali di cui all'art. 3 lett. c), e) e g) ;

— è assicurato il rispetto dei principi generali enunciati all'art. 5 del Trattato in materia di interventi dell'Alta Autorità ; nelle attuali condizioni del mercato la progressiva diminuzione dei prezzi dei prodotti siderurgici e della ghisa può essere arrestata soltanto vietando tali allineamenti ;

— le restrizioni all'importazione decise dai Governi degli Stati membri hanno efficacia provvisoria e limitata all'anno 1964 ; anche il divieto di allineamento deve essere pertanto limitato a tale periodo ;

— l'osservanza del divieto dev'essere garantita da provvedimenti adeguati ; di conseguenza la decisione prevede che vengano inflitte le sanzioni di cui all'art. 64 del Trattato per le infrazioni alle disposizioni relative ai prezzi ;

— previa consultazione del Comitato consultivo e su parere conforme all'unanimità del Consiglio di Ministri ;

DECIDE :

Articolo 1

È fatto divieto alle imprese della Comunità, nelle transazioni relative all'acciaio, di allineare le proprie offerte sulle condizioni fatte per l'acciaio prodotto in paesi o territori a commercio di Stato.

Articolo 2

1. Per «acciaio» ai sensi della presente decisione s'intendono i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, numeri del codice da 4.200 a 4.500 incluso.

2. Per «paesi e territori a commercio di Stato» ai sensi della presente decisione s'intendono :

1. Albania
2. Bulgaria
3. Cecoslovacchia
4. Repubblica popolare di Cina
5. Zona di occupazione sovietica in Germania
6. Polonia
7. Romania
8. Ungheria
9. Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

Articolo 3

In caso di infrazione all'art. 1 della presente decisione sono applicabili le disposizioni dell'art. 64 del Trattato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 1964 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 1964.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 15 gennaio 1964.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO